

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Ufficio
3003 Berna

www.parlamento.ch/it
buero.bureau@parl.admin.ch

Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio

25 agosto 2023

Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera j del regolamento del Consiglio nazionale (RCN), per motivi di trasparenza e unificazione l'Ufficio raccoglie le decisioni e le pratiche concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera e le mette a disposizione dei deputati.

Approvato dall'Ufficio nella seduta del 9 settembre 2019, il presente documento sarà progressivamente adeguato sulla base delle nuove decisioni.

Sommario

A. Sedute	3
1. Giuramento (art. 5 RCN)	3
2. Programma e ordine del giorno	3
3. Ora delle domande (art. 31 RCN)	4
4. Calendario delle sessioni	4
5. Assenze e impedimenti (art. 40 e 57 RCN)	5
6. Comportamento in aula / Richiamo all'ordine	5
7. Processi verbali delle votazioni	6
8. Votazioni finali (art. 81 cpv. 1 ^{bis} LParl)	6
9. Votazione sul quorum	6
10. Commiato da parlamentari uscenti	6
11. Decesso di parlamentari in carica	6
12. Saluto di benvenuto a delegazioni ufficiali sulle tribune	7
13. Distribuzione della documentazione in aula	7
B. Procedura	7
1. Iniziative parlamentari e interventi (art. 25–30 RCN)	7
2. Lista complementare dei nuovi oggetti	10
3. Petizioni. Attribuzione	11
C. Deliberazioni	11
1. Tempo e ordine di parola	11
2. Dichiarazioni	12
3. Proposte individuali (art. 50 RCN)	13
4. Lista degli oratori per le deliberazioni nelle categorie I e II	13
5. Mozioni d'ordine (art. 51 RCN)	13
6. Prescrizioni formali e procedurali relative alle proposte di minoranza	14
7. Deliberazione in blocco	15
8. Impossibilità di modificare gli interventi parlamentari e loro scindibilità	15
D. Elezioni	16
1. Elezione di un deputato in Consiglio federale	16
E. Composizione dei gruppi parlamentari	16
1. Modifiche nella composizione dei gruppi parlamentari	16
F. Sottocommissioni	16
1. Composizione	16
G. Diritti e obblighi dei deputati	17
1. Indipendenza nei confronti di Stati esteri	17
2. Dimissioni di un deputato	17



A. Sedute

1. Giuramento (art. 5 RCN)

1.1 Il giuramento dei nuovi deputati ha luogo il primo giorno di ogni sessione. È possibile prevedere eccezioni in caso di ritiro imprevisto (malattia, decesso, elezione a un altro mandato ecc.).

1.2 Il relatore dell'Ufficio riferisce alla Camera nella lingua del deputato neoeletto. Se a prestare giuramento sono più deputati di lingue diverse, l'Ufficio designa un relatore per ogni lingua.

2. Programma e ordine del giorno

2.1. Modifica del programma della sessione (art. 9 cpv. 1 RCN)

2.1.1. L'Ufficio stabilisce il programma della sessione e può quindi decidere di aggiungere o stralciare un oggetto in deliberazione. Sono fatte salve le decisioni della Camera che fanno seguito a una mozione d'ordine.

2.1.2. Se nello stabilire il programma la trattazione di un oggetto in deliberazione non è certa, l'Ufficio permette al presidente di modificare il programma in una fase successiva.

2.1.3. Una volta che l'Ufficio ha approvato il programma, il presidente può stralciare gli oggetti che le commissioni non sono riuscite a trattare. In tal caso può completare il programma con interventi parlamentari (lista d'interventi o interventi delle commissioni), iniziative parlamentari (prima fase) o con altri oggetti pronti ad essere trattati. Proceda in modo da privilegiare gli interventi parlamentari e le iniziative parlamentari concernenti i dipartimenti sottorappresentati durante la legislatura in corso per quanto riguarda gli oggetti trattati.

2.2. Preparazione e modifica dell'ordine del giorno (art. 7 cpv. 1 e art. 35 cpv. 4 RCN)

2.2.1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno nell'ambito del programma della sessione. Sono fatte salve le decisioni della Camera che fanno seguito a una mozione d'ordine.

2.2.2. Il presidente può modificare l'ordine degli oggetti in deliberazione oppure rinviarli a un'altra seduta, in particolare per trattare divergenze, oggetti la cui deliberazione è stata differita e interventi o iniziative parlamentari (prima fase).

2.3. Programma di una sessione speciale ¹

Il programma di una sessione speciale è approvato provvisoriamente assieme al programma della sessione ordinaria che la precede. Le commissioni possono annunciare fino al massimo a due settimane e mezza prima dell'inizio della sessione speciale (18 giorni) gli oggetti che desiderano inserire nel programma. L'Ufficio decide

¹ Nuovo numero giusta la decisione dell'Ufficio-N del 17.08.2022.

in seguito il programma definitivo della sessione speciale che viene pubblicato due settimane prima del suo inizio (15 giorni).

3. Ora delle domande (art. 31 RCN)

3.1. L'Ufficio limita a 60 minuti la durata dell'ora delle domande (secondo l'art. 31 RCN quest'ultima non può superare i 90 minuti).

3.2. Le domande devono essere presentate alla segreteria della Camera per scritto e firmate. A tal fine va di regola utilizzato il modulo elettronico; quest'ultimo limita il numero dei caratteri a disposizione (500 caratteri per una domanda destinata all'ora delle domande). La trasmissione per posta elettronica alla segreteria centrale non è considerata deposito.

3.3. Le domande devono essere presentate prima che il presidente sospenda la seduta del mercoledì mattina.

3.4. Se l'interrogante non è presente in aula, il Consiglio federale non risponde alla domanda e la risposta scritta non è distribuita né pubblicata nel Bollettino ufficiale. Il Consiglio federale risponde invece per scritto se l'interrogante è scusato ai sensi dell'articolo 57 capoverso 4 lettera e RCN. La risposta non viene però pubblicata nel Bollettino ufficiale.

3.5. Le risposte alle domande che il Consiglio federale o l'Ufficio non ha potuto fornire oralmente sono pubblicate nel sito Internet del Parlamento nel corso del lunedì pomeriggio in luogo della distribuzione delle risposte in forma cartacea. I membri della Camera sono informati di tale pubblicazione dalla segreteria centrale mediante posta elettronica.

4. Calendario delle sessioni

4.1. Giorno festivo ufficiale durante la sessione (art. 34 RCN)

4.1.1. Se un giorno festivo ufficiale cade durante la sessione, il programma della settimana è spostato di un giorno, a seconda delle situazioni. Nel caso del lunedì di Pentecoste, in particolare, il calendario è il seguente:

- martedì: dalle 14.30 alle 19.00 (o 21.45) (al mattino: sedute dei gruppi parlamentari);
- mercoledì: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
- giovedì: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 *;
- venerdì: dalle 8.00 alle 13.00 *

* Se il carico di lavoro lo permette, è possibile rinunciare a una o entrambe le sedute.

4.1.2. Se il lunedì di Pentecoste cade nella seconda settimana della sessione estiva, la seduta del mercoledì pomeriggio è cancellata a favore delle escursioni dei gruppi parlamentari. Il giovedì dell'Ascensione non viene invece recuperato.



4.2. Orari delle sedute e sedute serali (art. 34 RCN)

4.2.1. Gli orari delle sedute sono indicati nel regolamento, salvo eccezioni stabilite dall'Ufficio e integrate nel programma (per es. festeggiamenti in onore di un nuovo consigliere federale, sedute «open end») o facenti seguito a una mozione d'ordine. La seduta dell'ultimo venerdì di sessione si protrae di regola fino alle 11.00.

4.2.2. L'indicazione dell'ora in cui terminano le sedute è da intendersi in modo approssimativo; a seconda dello stato delle deliberazioni il presidente può discostarsene.

4.2.3. Quando il programma lo richiede, il secondo lunedì di una sessione ordinaria l'Ufficio convoca una seduta serale. Laddove necessario, l'Ufficio può prevedere sedute serali supplementari.

5. Assenze e impedimenti (art. 40 e 57 RCN)

5.1. Le assenze durante le sessioni vanno comunicate alla segreteria della Camera prima dell'inizio della seduta (art. 40 cpv. 2 RCN).

5.2. Il deputato che, prima della seduta, annuncia la sua assenza alla segreteria della Camera a causa di malattia, infortunio, maternità o di un decesso nella stretta cerchia familiare è indicato come scusato nel verbale.

5.3. I deputati hanno la possibilità di scusarsi solo per sedute intere. Le possibili deroghe riguardano soprattutto i viaggi effettuati su mandato di una delegazione parlamentare.

5.4. In caso di malattia, infortunio o maternità sussiste un diritto alla diaria persa. Per le assenze di più di cinque giorni occorre presentare un certificato medico alla segreteria della Camera.

6. Comportamento in aula / Richiamo all'ordine

6.1. L'aula della Camera è riservata alle deliberazioni. Il presidente provvede al mantenimento dell'ordine nella sala.

6.2. I deputati non sono tenuti a seguire nessun codice di comportamento prestabilito. È tuttavia prassi corrente adottare un atteggiamento e un'espressione orale consoni alla Camera e alla sua importanza a livello istituzionale. Il presidente richiama all'ordine chi si esprime in modo offensivo o, con il suo comportamento, turba i dibattiti parlamentari (art. 39 RCN).

6.3. Nei dibattiti ci si esprime oralmente. Il presidente può vietare l'utilizzo di grafici, tavole, documenti e altri oggetti o strumenti per avvalorare un'affermazione o creare una messinscena nonché l'esibizione ostentata di simboli o altre forme di pubblicità commerciale e non commerciale.

6.4. I deputati assumono un comportamento rispettoso del buon funzionamento della Camera. In aula sono segnatamente vietate le lunghe discussioni e le telefonate.

7. Processi verbali delle votazioni ²

Un membro della Camera che si è sbagliato in occasione di una votazione non può chiedere successivamente la modifica del processo verbale della votazione.

Se lo desidera, può:

- chiedere la parola alla presidenza della Camera per una dichiarazione personale. In tal modo può comunicare il suo errore e come avrebbe voluto votare (art. 43 cpv. 2 RCN). Tale dichiarazione sarà ripresa nel Bollettino ufficiale, ma il risultato della votazione non sarà modificato, oppure
- presentare una mozione d'ordine in cui chiede di ripetere la votazione (art. 76 cpv. 3ter LParl), la quale sarà quindi sottoposta alla Camera che deciderà se ripetere o no la votazione.

8. Votazioni finali (art. 81 cpv. 1^{bis} LParl)

8.1. Di norma si procede alla votazione finale durante la sessione in cui le Camere hanno preso decisioni concordanti. Le due Camere procedono alla votazione finale lo stesso giorno.

8.2. I testi degli oggetti in deliberazione posti in votazione finale non sono distribuiti in formato cartaceo, bensì spediti per e-mail ai deputati il giorno prima.

9. Votazione sul quorum

9.1. La richiesta di un deputato di accertare se la Camera è in numero legale non è posta in votazione; l'accertamento del quorum è effettuato direttamente dal presidente.

9.2. Il raggiungimento del quorum dev'essere accertato subito dopo la relativa richiesta e non può essere differito.

9.3. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può interrompere momentaneamente la seduta; il quorum dovrà però essere nuovamente accertato. Il presidente può anche porre direttamente fine alla seduta.

9.4. Se il quorum non è raggiunto, la Camera non può trattare o votare nessuna mozione d'ordine.

10. Conmiato da parlamentari uscenti

È reso omaggio ai parlamentari che lasciano la Camera alla fine dell'ultima seduta a cui partecipano.

11. Decesso di parlamentari in carica

Il presidente rende omaggio ai parlamentari che decedono durante il loro mandato. Segue un minuto di silenzio e l'esecuzione di un brano musicale.

² Testo giusta la decisione dell'Ufficio-N del 17.08.2022.



12. Saluto di benvenuto a delegazioni ufficiali sulle tribune

Il presidente dà il benvenuto alle delegazioni ufficiali presenti in tribuna. Dopodiché se il presidente si alza, si alzano anche i parlamentari.

13. Distribuzione della documentazione in aula

13.1. I documenti vengono distribuiti in aula dagli uscieri se recano in modo chiaro il nome del parlamentare a cui si riferiscono.

13.2. Possono essere distribuiti solo i documenti necessari allo svolgimento della seduta in corso. Gli altri documenti, come le lettere dei lobbisti, sono distribuiti al di fuori degli orari delle sedute.

13.3. Gli invii introdotti da terzi nel Palazzo del Parlamento sono distribuiti ai parlamentari unicamente se sono contenuti in una busta chiusa e indirizzati personalmente.

13.3.^{bis}³ Nel caso di invii in blocco o pacchi, i Servizi del Parlamento possono rinunciare alla distribuzione in aula. All'occorrenza, viene comunicato ai deputati il luogo in cui possono ritirare la posta indirizzata personalmente a loro. In caso di dubbio sulla procedura, i Servizi del Parlamento consultano il presidente della Camera.

13.4. Giornali, riviste, libri, opuscoli e altri invii non indirizzati personalmente sono collocati nelle anticamere per libera consultazione.

13.5. Gli invii pubblicitari e le lettere finalizzate a raccogliere fondi non sono distribuiti né messi a disposizione nelle anticamere.

B. Procedura

1. Iniziative parlamentari e interventi (art. 25–30 RCN)

1.1. Criteri formali per la presentazione di iniziative parlamentari, interventi di singoli deputati o di gruppi parlamentari

1.1.1. Le iniziative parlamentari e gli interventi presentati da deputati o da gruppi parlamentari durante una seduta della Camera vanno di regola redatti mediante il modulo elettronico; quest'ultimo limita il numero di caratteri a disposizione per ogni intervento (2400 caratteri per le mozioni, i postulati e le interpellanze). Questi vanno firmati e depositati presso la segreteria della Camera. La trasmissione per posta elettronica alla segreteria centrale non è considerata deposito.

1.1.2. A deposito avvenuto, su mandato del presidente la segreteria della Camera ne verifica la legalità formale e discute con l'autore eventuali punti poco chiari.

1.1.3. Se dopo tale verifica il presidente dichiara inammissibile un'iniziativa o un intervento parlamentare, l'autore può appellarsi all'Ufficio. La decisione dell'Ufficio è definitiva (art. 23. cpv. 3 RCN e art. 108 LParl).

³ Nuovo numero giusta la decisione dell'Ufficio-N del 25.8.2023.

1.1.4. Il testo di un intervento depositato non può più essere modificato (art. 119 cpv. 3 LParl); sono fatte salve le rettifiche formali (rimandi sbagliati, errori di traduzione, grammaticali o di ortografia).



1.2. Pareri in merito a interventi parlamentari (art. 121 cpv. 1, 124 cpv. 1 e 125 cpv. 2 LParl)

Di norma il destinatario di un intervento parlamentare depositato durante una sessione ordinaria prende posizione in merito prima dell'inizio della sessione ordinaria successiva. Se si tratta di un intervento depositato durante una sessione speciale o una sessione straordinaria, il destinatario si pronuncia al più tardi entro l'inizio della seconda sessione successiva. Sono fatte salve le scadenze speciali previste per gli interventi delle commissioni.

1.3. Iscrizione all'ordine del giorno di interventi di singoli deputati o di gruppi parlamentari

1.3.1. L'Ufficio decide durante le sessioni dell'iscrizione all'ordine del giorno degli interventi parlamentari. Gli interventi di singoli deputati o di gruppi parlamentari sono iscritti all'ordine del giorno mediante liste separate, per dipartimento e nell'ordine in cui sono stati depositati. Gli interventi che il Consiglio federale o l'Ufficio raccomanda di accogliere e che sono controversi in seno alla Camera sono trattati prima degli interventi che il Consiglio federale o l'Ufficio propone di respingere.

1.3.2. ⁴Un intervento personale o un'iniziativa parlamentare (1a fase) su una lista separata sono trattati anche in assenza del suo autore. Se, conformemente all'articolo 57 cpv. 4 RCN, l'autore è scusato al momento della trattazione, l'esame dell'intervento è rinviato automaticamente a una seduta successiva, eccetto nel caso in cui il suo autore abbia espressamente chiesto che l'intervento sia trattato in sua assenza. In tal caso l'intervento o l'iniziativa non possono essere ripresi da un altro membro; nel caso di un intervento può esprimersi soltanto il Consiglio federale e nel caso di un'iniziativa soltanto il portavoce della minoranza e i relatori, dopodiché l'intervento o l'iniziativa sono sottoposti al voto.

1.3.3. Durante la trattazione di un intervento del presidente, quest'ultimo può incaricare un altro deputato di esporne la motivazione al suo posto.

1.3.4. Gli interventi per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale sono iscritti in una lista (la cosiddetta «lista del venerdì»), che viene distribuita durante la terza settimana della sessione ed è trattata l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno. Se intendono contrastare un intervento che il Consiglio federale raccomanda di accogliere, i deputati possono proporre il rigetto fino al penultimo giorno della sessione.

1.4. Iscrizione all'ordine del giorno di interventi delle commissioni

1.4.1. Gli interventi delle commissioni presentati meno di quattro settimane prima dell'inizio della sessione vengono iscritti all'ordine del giorno solo con l'accordo del dipartimento competente.

1.4.2. Gli interventi delle commissioni che il Consiglio federale raccomanda di accogliere e che non sono stati oggetto di una proposta di minoranza sono automaticamente assegnati alla forma di discussione V nell'attesa che l'Ufficio stabilisca il programma

⁴ Testo giusta la decisione dell'Ufficio-N del 17.08.2022.

della sessione. L'assegnazione automatica alla categoria V è effettiva fino al venerdì prima dell'inizio della sessione.

1.5. Ritiro della proposta di rieiezione di un intervento di un deputato

Se un deputato ritira la sua proposta di rieiezione di un intervento e quest'ultimo non è più controverso, il presidente lo comunica alla Camera. L'intervento in questione viene poi iscritto nella lista relativa all'ultimo venerdì della sessione successiva, dove potrà eventualmente diventare oggetto di opposizione.

1.6. Presentazione di interpellanze e interrogazioni urgenti (art. 30 RCN) e proposta di procedere a un dibattito d'attualità (art. 30a RCN)

Le interpellanze e le interrogazioni urgenti e le proposte di procedere a un dibattito d'attualità devono essere presentate al più tardi all'inizio (entro le 9.00) della terza seduta di una sessione di tre settimane.

1.7. Correzioni di interventi parlamentari e domande per l'ora delle domande ⁵

La redazione e la formulazione di interventi parlamentari e di domande per l'ora delle domande sono di competenza dei deputati. All'atto del deposito, tali testi sono verificati unicamente dal profilo della legalità formale (art. 23 RCN). L'elaborazione degli interventi da parte dei Servizi del Parlamento in vista delle deliberazioni parlamentari avviene invece in osservanza delle disposizioni di legge. Sono sottoposti a verifica i titoli degli interventi parlamentari, i quali vengono controllati e, se del caso, modificati conformemente alle disposizioni redazionali – anche nella banca dati degli affari parlamentari Curia Vista in prospettiva della trattazione nelle Camere. Tali titoli sono riportati nei programmi delle sessioni, negli ordini del giorno e in ulteriori documenti di lavoro e, se rispondono a criteri uniformi, consentono una ricerca più efficiente nelle banche dati.

Nell'ambito della traduzione di interventi parlamentari, in base alle istruzioni della Cancelleria federale i caratteri tipografici non autorizzati (p. es. * o :) non vengono ripresi nel testo tradotto.

Il titolo e il testo delle domande per l'ora delle domande non vengono per contro né verificati né modificati in Curia Vista. Soltanto il titolo è modificato quando viene riportato nel Bollettino Ufficiale dopo la seduta, se contiene caratteri tipografici non autorizzati.

2. Lista complementare dei nuovi oggetti ⁶

Il presidente approva – d'intesa con il suo omologo del Consiglio degli Stati e dopo consultazione delle segreterie delle commissioni – la lista complementare dei nuovi oggetti allestita alla fine di una sessione.

⁵ Nuovo numero giusta la decisione dell'Ufficio-N del 25.8.2023.

⁶ Nuovo numero giusta la decisione dell'Ufficio-N del 17.08.2022.



3. Petizioni. Attribuzione ⁷

D'intesa con la segreteria competente, i Servizi del Parlamento attribuiscono le petizioni alla commissione competente in materia e informano il presidente della Camera di tale decisione.

C. Deliberazioni

1. Tempo e ordine di parola

1.1. Tempo di parola e forma della discussione (art. 44 segg. RCN)

1.1.1. Il tempo di parola relativo a ogni forma di discussione è precisato nell'allegato 1.

1.1.2. Le iniziative popolari vengono di norma discusse nella categoria I.

1.2. Ordine di parola (art. 41 e 44 segg. RCN)

1.2.1 Disegno di atto normativo

1.2.1.1. Nel dibattito di entrata in materia e nella discussione generale l'ordine di parola è il seguente:

- il relatore della commissione;
- nell'ambito della procedura di corapporto secondo l'articolo 50 capoverso 3 LParl, il relatore della Commissione delle finanze;
- il rappresentante della minoranza (compresa, se del caso, la minoranza della Commissione delle finanze);
- i portavoce dei gruppi parlamentari;
- i singoli oratori (solo per la categoria I);
- il rappresentante del Consiglio federale;
- (eventualmente) il relatore della commissione.

1.2.1.2. Nella deliberazione di dettaglio l'ordine di parola è il seguente:

- il rappresentante della minoranza;
- i portavoce dei gruppi parlamentari;
- il rappresentante del Consiglio federale;
- il relatore della commissione.

1.2.1.3. Il presidente può modificare l'ordine di parola, segnatamente quando il Consiglio federale è l'unico a presentare una proposta diversa da quella della commissione. In questo caso il Consiglio federale prende la parola per primo. Nella deliberazione di

⁷ Nuovo numero giusta la decisione dell'Ufficio-N del 17.08.2022.

dettaglio può anche succedere che il relatore parli per primo per spiegare una situazione particolare.

1.2.2. Iniziativa parlamentare, prima fase

L'ordine di parola (categoria IV) è il seguente:

- l'autore dell'iniziativa parlamentare;
- il rappresentante della minoranza;
- il relatore della commissione.

1.2.3. Intervento di un singolo deputato o di un gruppo parlamentare

L'ordine di parola (categoria IV) è il seguente:

- l'autore dell'intervento o il portavoce del gruppo parlamentare;
- eventualmente il deputato che si oppone all'intervento;
- il rappresentante del Consiglio federale.

1.3. Diritto di parola in caso di assenza

1.3.1. Se una proposta di minoranza non può essere motivata dal primo firmatario, la motivazione può essere presentata solo da un cofirmatario.

1.3.2. Un intervento può essere difeso solo dal suo autore. Lo stesso vale per l'iniziativa parlamentare.

1.3.3. Se la motivazione di un intervento o un'iniziativa parlamentare di una commissione o di un gruppo parlamentare non può essere presentata dal relatore o dal portavoce, solo un altro membro della commissione o del gruppo parlamentare può assumersi questo compito.

1.4. Diritto di parola in merito a una disposizione non controversa

1.4.1. Nella deliberazione di dettaglio una disposizione non controversa può essere commentata solo dal relatore della commissione e dal Consiglio federale. Non essendo stata presentata nessuna proposta di minoranza, non si è passati al voto e quindi i portavoce dei gruppi parlamentari non possono prendere posizione.

1.4.2. Lo stesso vale per la procedura di appianamento delle divergenze. Se a una proposta della commissione non è contrapposta una proposta di minoranza, il relatore è l'unico a esporre le ragioni che hanno indotto la commissione a presentare la sua proposta. Se il Consiglio federale presenta una proposta alternativa che viene sottoposta al voto, anche i portavoce dei gruppi parlamentari possono prendere la parola.

2. Dichiarazioni

2.1. Dichiarazioni dei gruppi parlamentari (art. 43 cpv. 3 RCN)

2.1.1 I gruppi parlamentari possono fare una dichiarazione prima della votazione finale o della votazione sulla proposta della conferenza di conciliazione. La dichiarazione può durare circa quattro minuti.



2.1.2. Le dichiarazioni dei gruppi parlamentari non possono essere oggetto di domande.

2.1.3. Prima della votazione sul complesso non sono previste dichiarazioni dei gruppi parlamentari.

2.2. Dichiarazioni personali e risposte (art. 43 RCN)

2.2.1. Una dichiarazione personale può durare circa due minuti. Lo stesso vale per le risposte.

2.2.2. Le commissioni e i gruppi parlamentari non possono né fare una dichiarazione personale né formulare una risposta.

3. Proposte individuali (art. 50 RCN)

3.1. Le proposte individuali vanno presentate per scritto e firmate alla segreteria della Camera. La trasmissione per posta elettronica alla segreteria centrale non è considerata deposito.

3.2. Le proposte vanno presentate prima della discussione dell'oggetto in deliberazione a cui si riferiscono per poter essere tradotte e distribuite ai deputati e ai membri del Consiglio federale. In determinati casi l'Ufficio o il presidente fissa un termine per l'inoltro delle proposte individuali. La lista di queste scadenze è consegnata ai deputati insieme al programma della sessione. La scadenza fissata corrisponde generalmente alla fine della seduta che precede la deliberazione della proposta.

3.3. I testi delle proposte individuali sono tradotti in tedesco o francese; la motivazione non viene invece tradotta.

4. Lista degli oratori per le deliberazioni nelle categorie I e II

4.1. Nel caso delle deliberazioni nella categoria I gli oratori si annunciano di norma il giorno prima presso la segreteria della Camera.

4.2. Per le deliberazioni nella categoria II la durata del dibattito è stabilita dall'Ufficio; il tempo di parola attribuito al gruppo parlamentare è ripartito proporzionalmente tra i membri che lo compongono. I gruppi parlamentari comunicano alla segreteria della Camera il nome dei propri oratori e il relativo tempo di parola generalmente un giorno prima.

4.3. La lista degli oratori per le deliberazioni nelle categorie I e II è allestita dalla segreteria della Camera. Quest'ultima garantisce l'avvicendamento degli oratori dei gruppi parlamentari e delle lingue.

5. Mozioni d'ordine (art. 51 RCN)

5.1. La mozione d'ordine è una proposta concernente la procedura (per es. sospensione delle deliberazioni, proposta di nuova deliberazione, modifica della procedura di voto) (art. 76 cpv. 2 LParl).

5.2. Nella prassi la mozione d'ordine viene utilizzata anche per introdurre richieste per le quali non è previsto uno strumento specifico (per es. interruzione della seduta, svolgimento di una sessione speciale, stralcio dall'ordine del giorno).



5.3. La mozione d'ordine può essere presentata da un deputato, da un gruppo parlamentare, da una commissione e dal Consiglio federale.

5.4. La mozione d'ordine viene presentata per scritto; la presentazione orale è autorizzata in via eccezionale (cfr. art. 37 cpv. 1 RCN). Un'eventuale controproposta può essere motivata.

5.5. Di norma, una mozione d'ordine dev'essere trattata immediatamente (cfr. art. 51 RCN). Se la proposta riguarda un oggetto la cui deliberazione non è imminente, il presidente può differirne la trattazione. Se necessario, può anche convocare una seduta dell'Ufficio, al fine di raccoglierne il parere.

5.6. Il presidente verifica la mozione d'ordine sotto il profilo della legalità formale; in caso di disaccordo la decisione dell'Ufficio è definitiva (art. 23 e 50 cpv. 3 RCN). La verifica materiale (compatibilità con la Costituzione, le leggi e i regolamenti) non compete né al presidente né all'Ufficio. Se la mozione risulta materialmente incompatibile con la Costituzione, una legge o un regolamento, viene sottoposta al voto della Camera. Il presidente segnala comunque l'incompatibilità.

5.7. ⁸ Le mozioni d'ordine che chiedono il rinvio alla Commissione di redazione di un testo da sottoporre al voto finale devono essere presentate entro le ore 8.05 del giorno della votazione finale (il venerdì della terza settimana di sessione ordinaria). Da parte sua, la Commissione di redazione si assicura che le sue proposte e dichiarazioni pervengano ai deputati entro le ore 17.00 del giorno precedente le votazioni finali. Questa procedura garantisce che il Consiglio degli Stati non proceda al voto finale su un testo prima che il Consiglio nazionale abbia deciso il suo rinvio alla Commissione di redazione.

6. Prescrizioni formali e procedurali relative alle proposte di minoranza

6.1. Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione e successivamente presentate alla Camera da una minoranza della commissione sono dette proposte di minoranza (art. 76 cpv. 4 LParl).

6.2 L'articolo 76 capoverso 4 LParl fissa due condizioni, una formale e una materiale, per la presentazione di una proposta di minoranza:

a) dal punto di vista formale, la proposta dev'essere stata presentata alla commissione e essere stata messa ai voti.

b) dal punto di vista materiale, solo il testo della proposta già sottoposta al voto della commissione può diventare oggetto di una proposta di minoranza.

6.3. La proposta di minoranza è presentata nella seduta durante la quale la proposta originale è stata messa ai voti. In via eccezionale la proposta di minoranza può essere presentata al più tardi immediatamente dopo la seduta in cui si sono concluse le deliberazioni sull'oggetto o in cui l'oggetto è ritenuto pronto per essere trattato dalla Camera.

⁸ Nuovo numero giusta la decisione dell'Ufficio-N del 25.8.2023.

6.4. La proposta di minoranza può essere firmata soltanto dai membri della commissione e dai loro sostituti che hanno partecipato alla seduta in cui si è votato sulla proposta originale. Se un membro e il suo sostituto si avvicendano in una seduta di due giorni, non possono firmare entrambi. La proposta di minoranza può inoltre essere firmata solo da chi non ha votato a favore della maggioranza. Non è detto che un membro della commissione che si era astenuto non decida, data l'evoluzione del dibattito, di firmare la proposta di minoranza prima della fine della seduta. Un membro che manca la votazione a causa di una breve assenza dalla sala, può comunque firmare la proposta di minoranza al suo ritorno.

6.5. Le proposte di minoranza vanno firmate personalmente.

6.6. L'autore di una proposta di minoranza non è obbligato a sottoporla alla firma di tutti i commissari che hanno votato a favore della minoranza. Inversamente, il membro della commissione rimasto soccombente non è in alcun modo obbligato a firmare la proposta di minoranza.

6.7. Una proposta di minoranza può essere ritirata solo dal suo autore.

7. Deliberazione in blocco

7.1 L'ufficio può decidere di trattare in blocco determinati oggetti complessi. Le disposizioni di uno stesso blocco vengono trattate congiuntamente. Ciò implica concretamente che per ogni blocco gli autori di più proposte di minoranza si esprimono una volta sola. Lo stesso vale per le prese di posizione dei portavoce dei gruppi parlamentari.

7.2. Per quanto possibile i blocchi devono risultare omogenei. Il loro numero deve permettere un dibattito chiaro, segnatamente per quanto attiene all'interpretazione della volontà del legislatore.

8. Impossibilità di modificare gli interventi parlamentari e loro scindibilità ⁹

Secondo l'articolo 119 capoverso 3 LParl il testo di un intervento parlamentare non può essere modificato né dal suo autore né mediante una proposta di modifica presentata in commissione o nella Camera. È fatto salvo l'articolo 121 capoverso 3 LParl che disciplina la modifica di una mozione da parte della seconda Camera.

Un intervento parlamentare è scindibile soltanto se l'autore elenca all'interno del testo le richieste materiali separatamente mediante trattini, lettere, numeri ecc. In tal caso ciascuno dei punti può essere oggetto di una deliberazione e di una votazione separate e il Consiglio federale può presentare proposte distinte per ciascuno di essi. Questa condizione formale riguardante la scindibilità materiale consente alla Camera di determinare chiaramente se un intervento è scindibile o no. Per contro, un intervento non è scindibile se le sue richieste sono presentate in un testo privo di tali marcatori.

⁹ Nuovo numero giusta la decisione dell'Ufficio-N del 17.08.2022.

D. Elezioni

1. Elezione di un deputato in Consiglio federale

1.1. Il deputato che viene eletto in Consiglio federale non è più membro della Camera ed è scusato.

1.2. Il seggio di un deputato che si dimette in seguito alla sua elezione in Consiglio federale rimane vacante fino alla nomina e al giuramento del suo successore.

E. Composizione dei gruppi parlamentari

1. Modifiche nella composizione dei gruppi parlamentari

1.1. La composizione delle commissioni dipende dalla forza dei gruppi parlamentari in seno alla Camera (art. 43 cpv. 3 LParl e art. 15 RCN).

1.2. La chiave di ripartizione è calcolata dall'Ufficio all'inizio di ogni legislatura (art. 17 cpv. 1 RCN) e in caso di un eventuale cambiamento della forza di un gruppo.

1.3. Se nel corso della legislatura un gruppo parlamentare perde un seggio a favore di un altro gruppo, l'Ufficio riattribuisce il seggio unicamente se diventa vacante e se ne viene fatta domanda. È fatto salvo il rinnovo integrale straordinario delle commissioni (art. 17 cpv. 5 RCN).

F. Sottocommissioni ¹⁰

1. Composizione

Le commissioni decidono la composizione delle loro sottocommissioni. Di regola tutti i gruppi sono rappresentati nelle sottocommissioni. Le commissioni utilizzano una chiave di ripartizione che si fonda sulla forza numerica di ciascun gruppo. Possono decidere di derogare a questo principio in particolare per fare in modo che una commissione possa disporre delle conoscenze specialistiche necessarie per esercitare il proprio mandato.

¹⁰ Nuovo capitolo aggiunto conformemente alla decisione dell'Ufficio-N del 13.11.2020.

G. Diritti e obblighi dei deputati ¹¹

1. Indipendenza nei confronti di Stati esteri

- 1.1. I parlamentari non possono esercitare funzioni ufficiali per uno Stato estero né accettare titoli o onorificenze da parte di autorità estere (art. 12 LParl). Questo vale parimenti per i passaporti diplomatici e tutti gli altri passaporti simili rilasciati da uno Stato estero a un membro della Camera, ad eccezione di quelli ottenuti a causa di legami familiari.
- 1.2. Se, a causa delle circostanze o degli usi, un membro di una Camera non può rifiutare una funzione ufficiale, un titolo o un'onorificenza da un'autorità estera, egli deve notificarlo senza indugio all'Ufficio. Quest'ultimo stabilirà il comportamento da adottare e le misure da prendere.

2. Dimissioni di un deputato ¹²

Le dimissioni di un deputato (art. 54 LDP) sono valide se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sono dichiarate al presidente del Consiglio nazionale (e non alla Cancelleria di Stato o alla Cancelleria federale);
- b) sono presentate per scritto (lettera, e-mail, fax ecc.; non è sufficiente una comunicazione verbale effettuata su un Combox o durante una conferenza stampa);
- c) devono essere chiaramente attribuibili al deputato che intende dimettersi (firma autografa o elettronica).

Allegato I

Ordine e tempo di parola degli oratori per ogni forma di discussione

¹¹ Nuovo capitolo aggiunto conformemente alla decisione dell'Ufficio-N del 12.9.2022.

¹² Nuovo numero giusta la decisione dell'Ufficio-N del 25.8.2023.



Oratore Categoria	Dibattito di entrata in materia / Discussione generale							Deliberazione di dettaglio / Divergenze					Esame preliminare Iv. Pa./lv. Ct. ¹³			Mozioni del CS; interventi delle commissioni ¹			Mozioni e postulati di singoli deputati e gruppi parlamentari ¹⁴		
	1 Portavoce della commissione	2 Rappresentante della minoranza	3 Proponente	4 Gruppi parlamentari	5 Oratori che intervengono a titolo individuale	6 Rappresentante del Consiglio federale	7 Portavoce della commissione	1 Rappresentante della minoranza	2 Oratori che intervengono a titolo individuale	3 Gruppi parlamentari	4 Rappresentante del Consiglio federale	5 Portavoce della commissione	1 Autore	2 Rappresentante della minoranza	3 Portavoce della commissione	1 Portavoce della commissione	2 Rappresentante della minoranza	3 Rappresentante del Consiglio federale	1 Autore	2 Opponente	3 Rappresentante del Consiglio federale
I	10' ciascuno	5'	5'	10' ciascuno	5' ciascuno	20'	Su richiesta														
II	10' ciascuno	5'	5'	Frazione del tempo di parola complessivo	-	20'	Su richiesta														
IIIa	10' ciascuno	5'	5'	10' ciascuno	-	20'	Su richiesta	5'	5'	5'	Breve ¹⁵	Breve									
IIIa/IV	10' ciascuno	5'	Procedura scritta	10' ciascuno	-	20'	Su richiesta	5'	Procedura scritta	5'	Breve	Breve									

¹³ Secondo la prassi: cat. IV e V. Eccezionalmente, se altre forme di discussione: è applicato per analogia il diritto di parola per il dibattito di entrata in materia e la discussione generale.

¹⁴ Secondo la prassi: cat. IV. Eccezionalmente, se altre forme di discussione: è applicato per analogia il diritto di parola per il dibattito di entrata in materia e la discussione generale.

⁴ Breve = nessun tempo di parola esplicitamente fissato dal RCN.

Categoria	Dibattito di entrata in materia / Discussione generale							Deliberazione di dettaglio / Divergenze					Esame preliminare Iv. Pa./lv. Ct. ¹³			Mozioni del CS; interventi delle commissioni ¹			Mozioni e postulati di singoli deputati e gruppi parlamentari ¹⁴		
	1 Portavoce della commissione	2 Rappresentante della minoranza	3 Proponente	4 Gruppi parlamentari	5 Oratori che intervengono a titolo individuale	6 Rappresentante del Consiglio federale	7 Portavoce della commissione	1 Rappresentante della minoranza	2 Oratori che intervengono a titolo individuale	3 Gruppi parlamentari	4 Rappresentante del Consiglio federale	5 Portavoce della commissione	1 Autore	2 Rappresentante della minoranza	3 Portavoce della commissione	1 Portavoce della commissione	2 Rappresentante della minoranza	3 Rappresentante del Consiglio federale	1 Autore	2 Opponente	3 Rappresentante del Consiglio federale
IIIb	5' ciascuno	5'	5'	5' ciascuno	-	10'	Su richiesta	5'	5'	5'	Breve	Breve									
IIIb/IV	5' ciascuno	5'	Procedura scritta	5' ciascuno	-	10'	Su richiesta	5'	Procedura scritta	5'	Breve	Breve									
IV	5' ciascuno	5'	Procedura scritta	-	-	10'	Su richiesta	5'	Procedura scritta	-	Breve	Breve	5'	5'	5' ciascuno	5' ciascuno	5'	Breve	5'	5'	Breve
V	Su richiesta	-	Procedura scritta	-	-	Su richiesta	Su richiesta						5'	-	Su richiesta ¹⁶	Su richiesta	-	Su richiesta	5'	5'	Su richiesta

¹⁶ Secondo la prassi: solo se vengono presentate proposte individuali.